



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1728 DEL 27/09/2021

OGGETTO: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – APPROVAZIONE CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) EX ART. 22 D.P.R. N. 380/01 E S.M.I. CON ESCLUSIONE DELLE S.C.I.A. IN VARIANTE AI PERMESSI DI COSTRUIRE .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 107 del D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267 individua, fra i compiti demandati ai dirigenti EE.LL., l'adozione e l'emanazione degli atti di gestione dei procedimenti amministrativi, degli atti di gestione del personale e degli atti ai medesimi dirigenti attribuiti dalla Legge, dalle norme regolamentari e dallo Statuto;
- Gli interventi organizzativi e gestori di ciascun dirigente, sono finalizzati a conferire alla struttura cui essi sono preposti la maggiore flessibilità possibile, nonché a dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'attività;
- Il legislatore ha aggiornato, ampliato e modificato la normativa riguardante gli interventi edilizi riferiti ai titoli abilitativi compresi nella disciplina del Titolo II del DPR n. 380/2001;
- La dilatazione degli interventi edilizi ricadenti nella segnalazione certificata e nella semplice comunicazione ovvero in quella asseverata ha incrementato le istanze autocertificate;
- Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività suddette vengono ad identificarsi con gli atti elencati al comma 3 dell'art.47 del DPR n. 445/2000;

VISTO E RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023, di cui alla Legge n. 190/2012, approvato con D.G.C. n. 101 del 29.03.2021, annovera i procedimenti amministrativi CILA/SCIA/SCA del S.U.E. (allegato C) tra i processi amministrativi del Comune a maggior rischio (elevato) e per ognuno di essi individua misure di prevenzioni e/o organizzative ed in particolare per le S.C.I.A. sono previsti per Legge nazionale adeguati "*Controlli a campione*";

RICHIAMATO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 avente ad oggetto "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare gli artt. 71 e seguenti, i quali prevedono che le Amministrazioni che ricevono autocertificazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle medesime;

PRESO ATTO che:

- Gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e gli atti di notorietà e

che ai fini di tali controlli le Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative e le modalità adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi;

- Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del D.P.R. le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati non veritieri, prodotti dall'interessato o da terzi;
- In caso di accertata autocertificazione mendace, si dovrà procedere a dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ovvero procedere alla revoca, in autotutela in applicazione dell'art. 21-nonies comma 2bis) L. n. 241/90 e s.m.i., dei titoli abilitativi e/o atti abilitativi equipollenti conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, nonché all'inoltro all'autorità giudiziaria per l'ipotesi del reato configurato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- Qualora le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità, l'ufficio competente a ricevere la documentazione deve dare notizia all'interessato dell'irregolarità al fine di consentire allo stesso di provvedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;

VISTO l'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", così come da ultimo modificato dal D.Lgs n. 222/2016, che disciplina le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) in materia edilizia ;

PRESO ATTO che la Regione Piemonte, delegata alla definizione delle modalità di controllo delle attività di edilizia del DPR n. 380/2001, ad oggi non ha previsto il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni in materia edilizia;

VISTA la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 ad oggetto Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica, art. 8 comma 7 " disposizione ai comuni dei controlli a campione" ;

CONSIDERATO che :

- Negli anni 2018, 2019, 2020 e fino ad 31/03/2021 sono state depositate ed accettate rispettivamente nn. 302, 234, 242 e dal 01.01.21 al 24.06.21 n. 161 SCIA art. 22 DPR 380/2001;
- L'esame sistematico attualmente condotto dal Servizio Edilizia Privata su tutte le segnalazioni presentate prevede il controllo formale delle dichiarazioni e della documentazione allegata e la conformità dell'intervento rispetto al PRGC ed alle norme nazionali e regionali aventi incidenza in materia edilizia;
- Il suddetto esame comporta un dispendio di risorse tecnico-amministrative che vengono sottratte ai procedimenti di rango più elevato portando in sofferenza i tecnici istruttori con lunghe e dispendiose attività di analisi delle integrazioni;

ATTESO che ai sensi dell'art. 22, del citato Testo unico dell'Edilizia, gli interventi soggetti a SCIA. sono realizzabili solo se conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;

RICHIAMATA altresì, la circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999, con la quale si forniscono indicazioni alle pubbliche amministrazioni per favorire il corretto svolgimento delle procedure di controllo sulla veridicità delle

autocertificazioni, affinché le Amministrazioni procedenti definiscano modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli rispetto all'estensione dei casi da controllare, dando al contempo la facoltà di autodeterminare la percentuale dei casi di autocertificazione da verificare a campione;

RILEVATO che:

- Le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art. 22 T.U.E. ed i relativi allegati ed elaborati tecnici sono presentate al Servizio Edilizia Privata esclusivamente attraverso la procedura di deposito allo Sportello S.U.E. del fascicolo cartaceo redatto su modulistica reperibile dal portale regionale MUDE;
- Il Servizio Edilizia Privata, nei casi in cui rilevi assenze o carenze formali tali da rendere non perseguibile il procedimento, provvede con la comunicazione immediata di irricevibilità della pratica, mentre in presenza di carenze formali non gravi, che non determinano quindi l'irricevibilità della pratica, il Servizio Edilizia Privata richiede all'utente il completamento documentale della stessa;

CONSIDERATO che :

- Il Servizio Edilizia Privata del Comune di Moncalieri è deputato a ricevere un numero consistente di Segnalazioni Certificate e di Comunicazioni Asseverate, oltre alle istanze per il rilascio di titoli abilitativi convenzionati o meno e di Accertamenti di conformità, nell'ambito di procedimenti amministrativi in materia edilizia e di trasformazione del territorio;
- I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio Edilizia Privata sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali interventi edilizi in contrasto con gli atti e regolamenti comunali di governo del territorio e con le norme nazionali e regionali con incidenza in materia edilizia;

RITENUTO che sussistano i presupposti previsti dal legislatore per procedere con il controllo a campione anziché sistematico stante l'attuale ridotto numero di personale tecnico in forza al suddetto Servizio ;

APPURATO che :

- il carico di lavoro da svolgere in conseguenza dell'ingente volume di pratiche indirizzate al Servizio Edilizia Privata e della ridotta disponibilità di personale non consente di poter procedere ad effettuare controlli sistematici anche su tutte le SCIA art. 22 T.U.E. ricevute in considerazione del fatto che il personale assegnato al Servizio risulta numericamente insufficiente per poter far fronte a tutte le incombenze in carico al suddetto Servizio e alle relative scadenze, con inevitabili ripercussioni sull'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- negli ultimi tempi il carico di lavoro degli istruttori tecnici si è altresì ulteriormente ampliato sia a seguito dell'implementazione delle attività di consulenza e supporto ai professionisti esterni per effetto delle continue innovazioni normative in materia edilizia e sia a seguito del considerevole aumento delle richieste di accesso e visura all'archivio delle pratiche edilizie da parte dei professionisti in conseguenza delle nuove regolamentazioni governative in materia di Ecobonus e Sismabonus finalizzate alla verifica di corrispondenza tra lo stato di fatto degli immobili e quanto legittimato dagli atti in materia edilizia depositati presso il Comune e che hanno comportato di conseguenza la necessità di regolarizzare, laddove ne ricorrono i presupposti di legge e di diritto, le irregolarità edilizie riscontrate attraverso il deposito di istanze di sanatoria;

PRESO ATTO che per tutto quanto sopra detto, in relazione al personale a disposizione, ai carichi di lavoro assegnati, non è - allo stato attuale - oggettivamente possibile svolgere un controllo sistematico sulla totalità delle S.C.I.A. pervenute;

DATO ATTO che la verifica puntuale di tutte le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) di competenza del Servizio Edilizia Privata andrebbe a vanificare la stessa ratio legis che sta alla base del complesso di norme che disciplinano l'istituto dell'autocertificazione, individuata proprio nella volontà del legislatore di rendere l'azione amministrativa più semplice, snella e veloce;

RITENUTO pertanto opportuno introdurre delle modalità operative per l'effettuazione dei controlli a campione sulle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) di competenza del Servizio Edilizia Privata, al fine di assicurare una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti, con esclusione delle S.C.I.A. in variante a permessi di costruire ex art. 22 comma 2 T.U.E.;

RILEVATO che si rende quindi necessario adottare un criterio di selezione casuale e non prevedibile delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) da lavorare, al fine di evitare che tale scelta avvenga su base discrezionale;

RITENUTO, tuttavia, che l'introduzione di un sistema di effettuazione dei controlli a campione non debba impedire che anche pratiche non rientranti nel campione medesimo, in particolari ipotesi, possano comunque essere sottoposte a verifica quanto alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale non è dotata di una disciplina unitaria che regola i controlli a campione;

RILEVATO che, a partire dal settembre 2018 il Servizio Edilizia Privata è stato dotato di un sistema gestionale informatico denominato "JPE", realizzato dalla software house Maggioli, che mediante l'utilizzo di un insieme di moduli applicativi integrati e aggiornati fra loro, funzionante su un sistema cloud, consente di:

- mantenere l'univocità e la correttezza dei dati pervenuti attraverso il MUDE;
- garantire la storicità di tali dati all'interno di un database;
- facilitare la condivisione e archiviazione dei documenti informatici relativi alle attività edilizie private sul territorio;

VISTO il decreto del Sindaco n. 26 del 28/08/2020 con il quale è stato confermato l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio all'Arch. Palla;

VISTI:

- Lo Statuto dell'Ente;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il D.P.R. 445/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- La circolare ministeriale del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/99 del 22/10/1999;
- Il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolar modo l'art. 35;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di stabilire che:
 - A) Il sorteggio per il controllo a campione, effettuato in forma automatica dal programma informatico JPE, alla presenza del Responsabile del Settore o suo delegato e di due persone terze al Servizio Edilizia Privata per garantire la massima trasparenza e terzietà ai procedimenti propri del Servizio. Sarà attuato con cadenza mensile, preferibilmente inizio mese successivo e riguarderà solo le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) art. 22 inoltrate nell'arco dei 30 giorni precedenti;
 - B) Il medesimo interesserà una quota non inferiore al 30% delle SCIA art. 22 (con arrotondamento per eccesso) di cui al punto A), con esclusione delle S.C.I.A. in variante a permessi di costruire ex art. 22 comma 2 T.U.E.;
 - C) Potranno essere verificate ulteriori pratiche edilizie rispetto a quelle sorteggiate qualora:
 - I. ciò sia necessario in funzione degli adempimenti in tema di vigilanza edilizia/urbanistica;
 - II. a seguito di richieste da parte di altre Amministrazioni, da parte dell'Autorità Giudiziaria o disposte dal Dirigente o dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. In tali casi, il Dirigente/Responsabile di Servizio competente potrà tempestivamente procedere all'assegnazione delle SCIA agli istruttori tecnici competenti;
 - D) Le SCIA art.22 sorteggiate verranno successivamente assegnate dal Responsabile di Servizio al Responsabile del procedimento per l'inoltro al tecnico istruttore;
 - E) Dell'estrazione, effettuata in forma automatica dal sistema JPE, alla presenza del Responsabile del Settore o suo delegato e di due persone terze al Servizio Edilizia Privata, verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dai partecipanti all'estrazione e riportante gli esiti del sorteggio. Il suddetto verbale sarà pubblicato sul sito web istituzionale, nell'area tematica dedicata allo Sportello Unico per l'Edilizia;
 - F) A seguito del controllo formale, se l'Ufficio:
 - I. accerta la completezza documentale della Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) art. 22 ed il rispetto della normativa edilizia locale e nazionale, si procederà alla archiviazione fermo restando gli adempimenti del comunicante in merito all'ultimazione dei lavori;
 - II. accerta l'infondatezza dei presupposti, la non conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia, che l'intervento proposto non rientra nei casi previsti dall'art. 22 DPR 380/2001, ovvero la carenza documentale, provvederà a comunicare gli esiti al Comando di Polizia Municipale, al Servizio Vigilanza Urbanistico-Edilizia ed all'interessato;
3. Di stabilire che i criteri e le modalità di controllo a campione sulle SCIA art. 22 di cui al punto 2) della presente determinazione saranno applicati a partire dal primo giorno successivo alla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Edilizia Privata, la corretta attivazione delle nuove modalità operative definite con la presente determinazione nell'ambito delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.C.I.A.) art. 22 depositate al Servizio Edilizia Privata a partire dal 1 Ottobre 2021 e comunque per quelle Segnalazioni che seppur avviate nell'anno in corso non risultino ancora concluse (con l'invio della comunicazione di ultimazione lavori);
5. Di dare atto che ulteriori definizioni e/o integrazioni delle predette modalità operative potranno essere disposte con successivi provvedimenti a cura del Dirigente del Settore;
6. Di pubblicare come previsto dall'art. 72 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito istituzionale - sottosezione denominata "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati" nonché sotto l'area tematica dedicata allo Sportello Unico per l'Edilizia;

- le modalità operative approvate con la presente determinazione;
 - le liste contenenti i campioni mensili delle SCIA 22 estratte in misura non inferiore al 30% ed i relativi verbali delle operazioni di estrazione e sorteggio;
 - i provvedimenti adottati nel caso di false dichiarazioni accertate;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la prevenzione corruzione e della trasparenza ed al Servizio Organizzazione dell'Ente ognuno per quanto di competenza;
8. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi dell'art. 2 lett. b) ed art. 21 della L. n. 1034/1971 s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 s.m.i.

*Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio*
Nicola Palla / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)